



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SEGRETERIA

N. 09/ 2015 Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE
FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
– modifica dell'art. 256 bis del D.lgs n. 152/06
IL SINDACO

VISTO l'art.14 c. 8b del D.L. n. 91/2014, pubblicato nella G.U. n.144 del 24.06.2014, con il quale è stato modificato l'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodo e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

VISTA la L.R. n. 16/1996 e s.m.i. "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela, della vegetazione”;

VISTA la Legge. n. 353/2000 e s.m.i. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

CONSIDERATO il periodo a rischio di incendio boschivo fissato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 2, della L.R. n.16/1996 e dell'art. 3, c.3c, della Legge n. 353/2000;

CONSIDERATO che il citato art.14 c. 8b del D.L. n. 91/2014 assegna al “Sindaco competente per territorio” la competenza di individuare aree, periodi e orari con apposita ordinanza;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

ORDINA

Dal 16 ottobre al 14 giugno è consentito accendere fuochi per la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal 16 ottobre al 31 marzo e dalle ore 05,00 alle ore 07,00 e dalle ore 16 alle ore 19,00 del primo d'aprile al 14 giugno.

È consentito accendere fuochi esclusivamente all'interno di aree perimetrate da terreno nudo atto ad impedire il passaggio del fuoco ed in presenza del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, al fine di scongiurare il pericolo di riaccensione;

Dal 16 ottobre al 14 giugno divieto assoluto di accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco. Rimane vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Divieto assoluto di accendere fuochi, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.

Chiunque avvista incendio o un fuoco non controllato è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo e, ove possibile, dare immediato avviso a: Carabinieri - tel. 0942/715260 -, Corpo Forestale - tel.1515, - 0942/761080 -, Polizia Municipale - tel. 0942/701539 -.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento di € 25,00 a € 500,00, il pagamento in via breve entro 60 gg. € 50,00, con introito dei proventi da parte del Comune.

La Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale, i Vigili Urbani sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- Sia trasmessa in copia a: Carabinieri , al Corpo Forestale distaccamento di Savoca, , alla Polizia Municipale sede.

RENDENOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Reg.le della Sicilia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12.05.2015

IL SINDACO
Giuseppe MARINO

